



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 del 04-07-2017

Oggetto: PROSECUZIONE INCARICO A CONTRATTO EX ARTICOLO 110 TUEL. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio alle ore 12:30, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CARTECHINI PAOLO	SINDACO	P
PIERANTONI MANUELE	ASSESSORE	P
MAZZA FABIO	ASSESSORE	P
ANDREOZZI FRANCESCO	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	P
SAGRETTI MONICA	ASSESSORE	P

PRESENTI 6

ASSENTI 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. BENEDETTO PERRONI

Il Presidente PAOLO CARTECHINI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE GIUNTA

Registro proposte 129

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

DATO ATTO:

- che si è provveduto all'assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, giusta la determinazione del Settore II n. 13/623 del 10/12/2016, di una unità lavorativa a tempo parziale al 50%, appartenente alla categoria professionale "D3", posizione economica orizzontale "D3", avente il profilo professionale di funzionario tecnico presso il Settore Manutenzione e ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, per il periodo di tempo che va dal 16 dicembre 2016 all'11 giugno 2017;

- che in data 11 giugno 2017 è cessata l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, dell'unità lavorativa a tempo parziale al 50%, appartenente alla categoria professionale "D3", posizione economica orizzontale "D3", avente il profilo professionale di funzionario tecnico presso il Settore Manutenzione e Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, per cui occorre provvedere al rinnovo del contratto fino al 31 dicembre 2017;

- RILEVATO

- che con determinazione del Funzionario Responsabile del II Settore - Affari Generali n. 13/623 del 10/12/2016 si è proceduto alla assunzione a tempo determinato dell'ing. Stefano Siroti, attraverso stipula del relativo contratto di assunzione a tempo determinato e previa verifica dei presupposti di legge e di contrattazione collettiva, stabilendone la decorrenza dal 12/12/2016 e fino alla durata del mandato dell'Amministrazione Comunale scaduta il 12/06/2017;

- che con deliberazione avente ad oggetto "Programmazione delle assunzioni - Piano occupazionale 2017 - modificazioni" è stata prevista l'assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, di una unità lavorativa a tempo parziale al 50%, appartenente alla categoria professionale "D3", posizione economica orizzontale "D3", avente il profilo professionale di funzionario tecnico presso il Settore Manutenzione e Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio fino al 31/12/2017;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

CONSIDERATO:

- che si radica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'indicazione per cui la durata minima degli incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti locali può superare il mandato amministrativo del sindaco nel caso in cui questo periodo sia così breve da essere inferiore alla soglia minima prevista dal d.lgs. n. 165/2001, ovvero nel caso in cui il mandato amministrativo del sindaco sia venuto meno per decesso dello stesso, principio che si può sicuramente estendere al caso in cui lo stesso arriva alla sua naturale scadenza;

- che in questo modo viene offerta, in omaggio al principio fissato dalla Corte Costituzionale per cui il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato non rientra nell'ambito del cd. spoil system, una lettura che consente ai Comuni di superare il vincolo della durata del mandato amministrativo posto dall'articolo 110, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;

- che la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione 11015 del 5 maggio 2017 ha stabilito che la durata minima degli incarichi dirigenziali negli Enti locali non deve dare corso all'applicazione di alcun meccanismo fiduciario e, quindi, a decadenze automatiche, prima che sia decorso il periodo minimo di durata di tali assunzioni. La sentenza fissa i seguenti 2 principi di diritto:

1. *"nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, con riguardo agli incarichi dirigenziali, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale affermatasi a partire dalle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 e ormai consolidata, le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello spoils system può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della apicalità dell'incarico nonché della fiduciarità della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la fiduciarità, per legittimare l'applicazione del suindicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante. Pertanto, il meccanismo non è applicabile in caso di incarico di tipo tecnico-professionale che non comporta il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell'Ente di riferimento. In questo caso, infatti, la fiduciarità della scelta del soggetto da nominare non si configura come*

preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico nominante (vedi, da ultimo: Corte cost. sentenza n. 269 del 2016)";

2. *"l'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 97 Cost., come inteso dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di spoils system, del combinato disposto degli artt. 51 e 110, commi 3, primo periodo, e 4, del d.lgs, n. 267 del 2000 con l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, porta ad escludere che un incarico di tipo tecnico-professionale, che non implica il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico dell'Ente di riferimento (nella specie: Comune), che sia stato affidato dal Sindaco di un Comune, con un contratto prevedente la coincidenza del termine finale del rapporto con lo scadere del mandato elettorale del Sindaco, possa essere oggetto di anticipata cessazione da parte del Comune stesso a causa della morte improvvisa del Sindaco persona fisica nominante, sull'assunto del carattere fiduciario dell'incarico medesimo".;*
- *che la sentenza di cui sopra ricorda in premessa, facendole proprie, le letture date dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per la quale gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato comunque non sono ascrivibili all'ambito degli incarichi fiduciari, cioè del cd spoil system: la "giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 103 del 2007 e dalla coeva sentenza n. 104 del 2007, ha riscontrato profili di illegittimità costituzionale in alcune discipline legislative in materia di spoils system e, nel contempo, ne ha meglio delineato i connotati, precisando che la decadenza automatica - in assenza di valutazioni concernenti i risultati raggiunti, condotte nel rispetto del principio del giusto procedimento - risulta in contrasto con l'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo della tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione oltre che del principio di continuità dell'azione amministrativa.. le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello spoils system può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della apicalità dell'incarico nonché della fiduciarità della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che tale fiduciarità, per legittimare l'applicazione dell'indicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante". Ed ancora, con riferimento agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, viene ricordato che "la Corte Costituzionale ha affermato l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge prevedenti meccanismi di decadenza*



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo". In premessa, viene ricordato che agli Enti locali si applicano le norme dettate in questa materia alle amministrazioni statali. Ed ancora, viene ribadito che "agli incarichi affidati a soggetti esterni alla Amministrazione si applica, in linea di massima, la medesima disciplina dettata per gli incarichi dati a dipendenti dell'Amministrazione, tranne che per gli aspetti intrinsecamente incompatibili ovvero specificamente diversificati";

- *che, in riferimento alle ragioni di risoluzione di tali rapporti espressamente fissate da parte dello stesso legislatore, sia per tutte le PA nel d.lgs. n. 165/2001, sia per gli enti locali nel d.lgs. n. 267/2000, la sentenza precisa che: "è incompatibile l'attribuzione all'espressione in carica posta alla fine della prima frase dell'art. 110, comma 3, - il cui testo completo, per quanto interessa, è il seguente: 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ... in carica - del significato di consentire la decadenza automatica dall'incarico tutte le volte in cui il sindaco per una qualunque ragione e, quindi, anche per il suo decesso improvviso, non sia più in carica, in quanto questo equivarrebbe a legittimare il ricorso al meccanismo dello spoils system anche in ipotesi nella quali ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale; di conseguenza, la su riportata norma non può che essere intesa come diretta a stabilire un limite oggettivo di durata massima degli incarichi di cui si tratta (la cui durata minima è quella stabilita dell'art. 19 TUPI), attraverso un implicito riferimento al precedente art. 51 TUEL, ove è stabilita la durata quinquennale del mandato elettivo de quo; nello stesso modo -devono, quindi, intendersi tutti gli atti che per gli incarichi in parola fanno riferimento alla durata del mandato, quindi anche la clausola contrattuale con la quale si è stabilito che il termine finale del rapporto in oggetto doveva coincidere con lo scadere del mandato elettorale del Sindaco";*

RILEVATO:

- *che la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 478/2014 ha stabilito il principio per cui la durata minima triennale dell'incarico dirigenziale prevale sul divieto di superamento del mandato del sindaco per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e che in*

tale ambito la conferma per un breve periodo dimostra la volontà di conferire un ulteriore incarico;

- che la sentenza 478/20174 ha affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato";*

- che testualmente la sentenza recita che *"La risoluzione automatica del rapporto conseguente alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco - ammesso che tale evento fosse idoneo a giustificare la cessazione dell'incarico dirigenziale - avrebbe dovuto essere disposta subito dopo l'elezione del nuovo Sindaco e non già essere preceduta da altri provvedimenti inconciliabili con la cessazione del rapporto. Più precisamente, con i provvedimenti di conferma dell'incarico e, successivamente, di proroga dello stesso, il Sindaco neo eletto ha manifestato la volontà di non volere porre fine al rapporto, disponendo la sua prosecuzione per complessivi cinque mesi circa. Deve quindi escludersi, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che detti provvedimenti fossero atti meramente ricognitivi dell'automatica cessazione dell'incarico per effetto della scadenza del mandato elettivo del primo Sindaco, costituendo viceversa veri e propri atti costitutivi della prosecuzione del rapporto, rapporto che tuttavia avrebbe dovuto proseguire sino al termine dell'incarico originario".* Ed ancora, deve essere *"applicata, nella specie, la disposizione di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 165/01, la quale, nel prevedere che la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni, integra quella di cui all'art. 110 T.U. Enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo*



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto proprio perché è rimessa alla discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali, si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato".

ESAMINATA la sentenza dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro 478 del 13.1.2014, resa in sede nomofilattica, la quale ha innovato un costante e consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza che riteneva dovesse prevalere il vincolo di durata imposto dal terzo comma dell'art. 110 del TUEL e che fosse in ogni caso prevalente su eventuali differenti disposizioni, in relazione al carattere di norma speciale riconosciuto alla previsione che lo delinea e al legame fiduciario sotteso al rapporto, che si reputava costituisca la ratio dello stesso vincolo di durata;

EVIDENZIATO INFATTI CHE con la pronuncia 478/2014 la Corte di Cassazione sovverte l'interpretazione assodata, asserendo che:

1. *"Il T.U. del pubblico impiego costituisce" "norma fondamentale anche per i dipendenti degli enti locali";*
2. *"Il D.Lgs. n. 165 del 2001 art.19, nel testo modificato - quanto alla durata degli incarichi - dal D.L. n.155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, nel disciplinare le modalità del conferimento degli incarichi dirigenziali, ha stabilito, tra l'altro, che la loro durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.";*
3. *"La questione sottoposta all'esame di questa Corte è se tale disposizione sia applicabile anche agli enti locali, dal momento che il D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. degli Enti locali), art. 110, comma 3, stabilisce che gli incarichi a contratto - qual è quello per cui è controversia - non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.*
4. *Ritiene questa Corte che al quesito debba darsi risposta positiva";*
5. *nella stessa sentenza la Corte di Cassazione fissa, nell'esercizio delle proprie funzioni di nomofilachia, il seguente principio di diritto: "In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore*

a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitu personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato";

CONSIDERATO:

- che la funzione nomofilattica della Cassazione ha una solida copertura costituzionale e che va recentemente sempre più consolidandosi, a tutti i livelli, un orientamento volto a valorizzare l'uniformità dell'interpretazione delle norme, funzionale al perseguimento di esigenze di uguaglianza e tutela dell'affidamento, specie nell'attuale contesto ordinamentale, caratterizzato da proliferazione normativa e significative difficoltà nella stabilizzazione degli istituti giuridici;
- che la disciplina della costituzione e regolazione del rapporto che sorge per effetto della stipula di un contratto di lavoro di diritto privato, correlato al conferimento di un incarico dirigenziale esterno, appartiene, per esplicita specificazione della Corte costituzionale, alla materia dell'ordinamento civile, e a ciò consegue il riconoscimento indiscusso del ruolo di unico e supremo interprete delle leggi in materia intestato alla Corte di Cassazione;
- che la giurisprudenza giuslavoristica ha già statuito in relazione alla portata di norma imperativa riconosciuta all'art. 19 c. 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, la nullità delle clausole che limitano la durata degli incarichi dirigenziali e la conseguente automatica sostituzione con il termine minimo imposto dalle norme;

VALUTATO PERTANTO:

- che il prolungamento ex lege della durata del contratto, in forza di disposizione di legge cogente, non inficia la validità dell'avviso pubblico di selezione né la procedura posta in essere;
- che il Supremo Consesso giurisdizionale ha ribadito/confermato in una recentissima pronuncia (sentenza 11015 del 5.5.2017) il principio di diritto in questione;

CONSIDERATO:



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- che la previsione di una durata minima dell'incarico dirigenziale, che prescinde dalla scadenza del mandato del Sindaco, risponde all'esigenza primaria di tutela dei diritti del lavoratore, garantendogli un "bene di vita" e la possibilità di esprimere le proprie capacità dirigenziali individuali in un tempo adeguato per raggiungere pienamente gli obiettivi gestionali (nel tempo minimo di garanzia fissato *ex lege*);

- che ciò è avvalorato anche dalla posizione del Consiglio di Stato, che ha spiegato che *"corrisponde ad un obiettivo di tipo garantistico la predeterminazione della durata degli incarichi di funzione dirigenziale con un limite minimo che, evitando la precarietà di incarichi troppo brevi, consente al dirigente di esercitare il mandato in condizione di imparzialità (artt. 97 e 98 Cost.) per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a poter essere valutato in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti"*;

RITENUTO di dover conformare l'operato dell'Amministrazione al principio nomofilattico affermato dalla Corte di Cassazione, anche perché, come già accennato, non prorogare l'incarico al Responsabile del Settore VIII, non sarebbe in linea, oltre che con il principio costituzionale dell'"autovincolo", con quello dell' "affidamento", entrambi corollari dell'art. 97 della Costituzione, secondo la ricostruzione datane dal Consiglio di Stato in più occasioni;

RITENUTO, dunque, di disporre l'adeguamento al principio nomofilattico dell'incarico di Responsabile del Settore VIII scaduto il 11/06/2017 fissandone la nuova scadenza al 31/12/2017, anziché alla cessazione del mandato amministrativo, demandando contestualmente al Responsabile del Settore II la predisposizione dei necessari provvedimenti;

RILEVATA, altresì, l'esigenza di garantire continuità e piena funzionalità al Settore VIII, sia in ragione del perdurare dello stato di emergenza sia delle numerose incombenze connesse con la messa in sicurezza degli edifici, l'assistenza alla popolazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

ATTESA la competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente proposta riporta:

- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- il parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre la prosecuzione fino al 31/12/2017 dell'incarico a tempo determinato e del relativo contratto di lavoro con l'Ing. Stefano Siroti sulla base al principio nomofilattico formulato da Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 478 del 13.1.2014, nonché alla recentissima sentenza n. 11015 del 5.5.2017 della Suprema Corte;
- 3) di demandare al Responsabile del Settore II - Affari Generali la predisposizione dei necessari provvedimenti per l'attuazione della presente deliberazione ;

Infine, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione.

PROPONE DI DELIBERARE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. BENEDETTO PERRONI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: PROSECUZIONE INCARICO A CONTRATTO EX ARTICOLO 110 TUEL.
PROVVEDIMENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 03-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. BENEDETTO PERRONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 04-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to Dott. Adalberto Marani

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto PROSECUZIONE INCARICO A CONTRATTO EX ARTICOLO 110 TUEL. PROVVEDIMENTI e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to PAOLO CARTECHINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. BENEDETTO PERRONI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 06-07-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. BENEDETTO PERRONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-07-2017

Corridonia lì 06-07-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. BENEDETTO PERRONI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-07-2017 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. BENEDETTO PERRONI